



CITTA' DI CARMAGNOLA
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
E DELLA MAGGIORAZIONE PER SERVIZI
INDIVISIBILI
(ART. 14 COMMI 29 E 13 DEL D.L. 201/2011 e
Decreto Legge 35/2013 convertito in L.64 del 6
giugno 2013)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08/04/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/05/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 22/07/2013

INDICE

TITOLO I - TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTA DALL'ART. 14 COMMA 29 DEL D.L. 201/2011	4
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 Oggetto	4
Art.2 Istituzione della tariffa.....	4
Art.3 Determinazione della tariffa – Soggetto Gestore	4
Art.4 Presupposti della tariffa e modalità di computo delle superfici	5
CAPO II UTENZE DOMESTICHE	6
Art.5 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	6
Art.6 Utenze domestiche con contenitori condivisi	7
CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE	8
Art.7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	8
Art.8 Istituzioni scolastiche statali.....	9
CAPO IV MODALITA' GESTIONALI	9
Art.9 Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente...	9
Art.10 Adempimenti a carico degli utenti - Attivazione e cessazione dell'utenza	9
Art.11 Tariffa giornaliera di smaltimento.....	11
Art.12 Servizio di raccolta domiciliare sfalci.....	12
CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI.....	12
Art.13 Riduzioni tariffarie.....	12
Art.14 Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....	13
CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI.....	13
Art.15 Riscossione	13
Art.16 Attività di controllo	14
Art.17 Penalità, indennità di mora e maggiorazioni	17
Art.18 Autotutela	17
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	18
Art.19 Norme transitorie	18
Art.20 Norme finali	19
TITOLO II – MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI PREVISTA DALL'ART. 14 COMMA 13 DEL D.L. 201/2011	20
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	20
Art.21 Oggetto	20
Art.22 Istituzione della maggiorazione.....	20
Art.23 Presupposti della maggiorazione e sua determinazione	20

Art.24 Maggiorazione giornaliera	20
Art.25 Istituzioni scolastiche statali.....	21
CAPO II MODALITA' GESTIONALI.....	21
Art.26 Adempimenti a carico degli utenti	21
CAPO III RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI	21
Art.27 Riduzioni, agevolazioni, contributi ed esenzioni.....	21
CAPO IV RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI.....	21
Art.28 Riscossione	21
Art.29 Attività di controllo ed accertamento	22
Art.30 Sanzioni	22
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	22
Art.31 Norme transitorie	22
Art.32 Norme finali	23
TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI.....	24
Art.33 Entrata in vigore	24
ALLEGATO 1	25
ALLEGATO 2	28
ALLEGATO 3.....	34
ALLEGATO 4.....	36
SUBALLEGATO A.....	41
ALLEGATO 5.....	43

TITOLO I - TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTA DALL'ART. 14 COMMA 29 DEL D.L. 201/2011

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

1. Il Titolo I del presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tariffa rifiuti di natura corrispettiva, prevista dall'art. 14 comma 29 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito D.L. 201/2011.

Art.2 Istituzione della tariffa

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto con le modalità di cui al Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 14 comma 29 del D.L. 201/2011.

Art.3 Determinazione della tariffa – Soggetto Gestore

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le indicazioni contenute nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino di cui all'Allegato 5 al presente Regolamento, ed è approvato dall'Autorità competente. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
4. La tariffa, ai sensi del comma 31 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione come definita nell'Allegato 4 al presente Regolamento.
5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio Chierese per i Servizi, quale attuale affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (gestione e post-gestione delle discariche del territorio), di seguito soggetto gestore.

6. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del D. Lgs. N. 446/1997, la tariffa deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della tariffa decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

Art.4

Presupposti della tariffa e modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La tariffa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
2. Sono escluse dalla tariffa:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari)
 - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a tariffa le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tariffabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto)
 - a. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
 - b. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:
 - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), privi di nuclei familiari residenti e non arredati
 - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e

limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori

- le aree di lavorazione industriale relative ad utenze non domestiche classificate nella categoria 20 dell'Allegato 2
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno
- le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti

3. La quota fissa della tariffa è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestable, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestable viene misurata come segue:
 - a. La superficie dei locali assoggettabili a tariffa è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 - c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tariffa è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
5. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

CAPO II

UTENZE DOMESTICHE

Art.5

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.

2. La tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la tariffa è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dall'uso esclusivo di locali ed aree.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
6. Per gli utenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della tariffa, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per gli utenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 10. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 persone.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
9. Ciascuna utenza domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un contenitore di volumetria 120 (centoventi) litri.
10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

Art.6

Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole unità abitative

che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 1 del presente Regolamento. I coefficienti Kb (n), previsti nell'Allegato 1, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

CAPO III **UTENZE NON DOMESTICHE**

Art.7

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
3. I contenitori di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dall'uso esclusivo di locali ed aree
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori di rifiuto organico (ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri), vetro e carta consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.
8. I coefficienti Ke, Kf e Kg per le utenze non domestiche, per la ripartizione del volume dei contenitori di carta, vetro e organico condivisi, sono quelli riportati nell'Allegato 2 del vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.

9. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.
In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori di volumetria 120 (centoventi) litri.
10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.
12. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della tariffa rifiuti è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Art.8 **Istituzioni scolastiche statali**

1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la tariffa di cui al presente Titolo.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.
3. L'importo forfettario di cui al comma 2, è trasferito dal Comune al soggetto gestore entro 60 giorni dal ricevimento. Il soggetto gestore pertanto non procede all'emissione di fatture nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.

CAPO IV **MODALITA' GESTIONALI**

Art.9 **Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Sulla tariffa rifiuti, ai sensi del comma 28 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applica il Tributo Ambientale introitato dalla Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Art.10 **Adempimenti a carico degli utenti - Attivazione e cessazione dell'utenza**

1. Gli utenti di cui all'articolo 4, entro il termine stabilito dal soggetto gestore e comunque prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a tariffa siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea comunicazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a tariffa.
2. La comunicazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità dell'utente, la residenza ed il Codice Fiscale;
 - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - e. il tipo di attività svolta e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - h. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - i. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e fatture, l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata
 - j. in caso di comunicazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - k. in caso di comunicazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente comunicazione; in caso di comunicazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - l. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - m. le superfici escluse dall'applicazione della tariffa
 - n. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni
 - o. la data di presentazione della comunicazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
4. La comunicazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal soggetto gestore da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Le variazioni delle condizioni riferite alla comunicazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al soggetto gestore entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
6. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la comunicazione di cessazione di cui al comma 2 lettera k o comunicazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera d, si applicherà il disposto di cui all'art. 5 comma 6 ultimo capoverso.

7. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della tariffa dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
8. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al soggetto gestore, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art. 6 comma 1 e art. 7 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.
9. L'obbligo della comunicazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
10. La comunicazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
11. Il soggetto gestore rilascia ricevuta della comunicazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

Art.11 **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
5. L'obbligo della comunicazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tariffa. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) ovvero dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS), all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della TOSAP/COSAP o dell' IMS.
6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la tariffa giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - la superficie occupata;
 - la classificazione dell'occupazione;

- la misura della tariffa;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.
 8. Gli importi riscossi ai sensi del presente articolo sono riversati al soggetto gestore entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art.12

Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere comunicata preventivamente al soggetto gestore, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La tariffa per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
4. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la tariffa per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la tariffa di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

CAPO V

RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art.13

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 15% (quindici per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. Nel caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata:
 - a) alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico

- b) ai soli utenti che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri utenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio. In tal caso il soggetto gestore potrà procedere alla riduzione della volumetria dei contenitori, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani
3. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2 lettera b), per le quali la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla richiesta.
 4. Ai sensi del comma 16 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, nelle zone non servite dalla raccolta alla tariffa (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
 5. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
 6. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Art.14
Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Ai sensi del comma 19 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, nell'Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sulla tariffa.
2. Agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di cui al presente Titolo, che saranno specificamente indicate nel Piano Finanziario e trasferite dal Comune al soggetto gestore entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento.
3. Le agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1 sono direttamente applicate dal soggetto gestore nelle fatture agli utenti, salvo diversa pattuizione tra Comune e soggetto gestore.

CAPO VI
RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art.15
Riscossione

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione volontaria è disposta mediante fattura annuale, con pagamento frazionato in due rate, aventi scadenza, definita d'intesa con il soggetto gestore, settembre - ottobre - novembre; il soggetto gestore determina la tariffa in acconto in una percentuale fissa del 100% dell'importo annuo dovuto risultante dalle fatture relative all'ultimo anno congruato. Nell'anno successivo il soggetto gestore procederà al congruato, se dovuto, tramite fatture o note di credito, in rata unica, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell'anno di fatturazione.
3. Il versamento della tariffa, ai sensi del comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è effettuato al soggetto gestore secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il soggetto gestore dovrà provvedere all'invio di modelli di pagamento precompilati o comunque fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione da parte degli utenti. L'eventuale mancata ricezione della fattura non esime l'utente dal versare la tariffa.
4. La tariffa è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio
5. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di tariffa o penalità, questi possono essere applicati nella fattura periodica successiva all'evento che ha determinato la variazione, oppure con fattura o nota di credito appositamente emessa.
6. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente, nel singolo documento fiscale, sia inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la tariffa giornaliera di cui all'art. 11 del presente Titolo, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di IVA, tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
7. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro l'esercizio successivo. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 16.

Art.16 Attività di controllo

1. Il Comune ed il soggetto gestore continuano ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi rispettivamente alla TARSU, di cui al D.Lgs. 507/1993 ed alla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. Nel caso in cui il soggetto gestore rilevi situazioni di evasione totale o parziale della Tassa raccolta e smaltimento rifiuti, deve effettuare segnalazione per competenza al Comune; viceversa, quest'ultimo deve segnalare al soggetto gestore posizioni accertate che hanno effetto anche successivamente all'entrata in vigore della tariffa.
2. Il soggetto gestore esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della tariffa, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute

maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente Titolo. A titolo esemplificativo, il soggetto gestore può:

- a. controllare le comunicazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle comunicazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della tariffa rifiuti, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
 - g. invitare gli utenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 5 comma 4 e dall'art 7 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
 - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli utenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al soggetto gestore documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
 4. In caso di mancata collaborazione dell'utente alle iniziative messe in atto dal soggetto gestore, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
 5. Il soggetto gestore, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi provvedimenti sanzionatori e di recupero del dovuto. In particolare provvede alla rettifica delle comunicazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della comunicazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Titolo.
 6. L'emissione dei provvedimenti di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene elaborando una fatturazione, su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del soggetto gestore;

- b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del soggetto gestore o, in mancanza, il numero previsto all'art. 5 comma 6 ultimo capoverso;
 - c. Superficie: individuata dal soggetto gestore con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del soggetto gestore;
 - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della comunicazione, un contenitore di volumetria da 120 l (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).
7. L'emissione dei provvedimenti di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene elaborando una fatturazione, su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
 - a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
 - c. Superficie: individuata dal soggetto gestore con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del soggetto gestore;
 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 - Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;
 - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della comunicazione, un contenitore di volumetria da 120 l (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).
8. In caso di omessa presentazione della comunicazione, le superfici di cui ai commi 6, lettera c e 7, lettera c, ed il numero di svuotamenti di cui ai commi 6 lettera d e 7 lettera d sono maggiorati del 30% (trenta per cento) con arrotondamento all'unità superiore qualora la frazione decimale sia maggiore o uguale a 0,5 (zero virgola cinque).
9. Il provvedimento di cui ai commi 6 e 7, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, gli interessi moratori, le sanzioni comminate, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento.
10. Si applica quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del presente Regolamento.

Art.17
Penalità, indennità di mora e maggiorazioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente Titolo si applica, sulla base della potestà sanzionatoria di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 689/1981 e all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (Euro venticinque/00) a € 500,00 (Euro cinquecento/00).
Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, sono stabiliti i seguenti importi per il pagamento in misura ridotta:

Fattispecie		Importo pagamento in misura ridotta
a	Tardiva presentazione della comunicazione	€ 50,00
b	Infedele, omessa o incompleta comunicazione	€ 200,00
c	Mancata restituzione di dati richiesti	€ 80,00
d	Altre violazioni non rientranti nei casi da a) a c)	€ 50,00

2. Le penalità sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data di ricevimento. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, il soggetto gestore potrà addebitare gli interessi legali calcolati giorno per giorno a partire dal 31° (trentunesimo) giorno dalla data di scadenza e sino alla data di pagamento.
4. Il soggetto gestore ha la facoltà di applicare in aggiunta alla tariffa, a titolo di risarcimento per gli oneri dell'attività di controllo conseguente alla inosservanza delle norme di cui al presente Titolo, compresi gli oneri per la riscossione coattiva, una indennità di mora in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'importo non versato o tardivamente versato, ridotto al 2% (due per cento) se il ritardo non supera i 30 (trenta) giorni dalla scadenza.
5. Indennità di mora, interessi e rimborsi saranno addebitati, qualora possibile, nella prima fatturazione utile, comprese quelle conseguenti alle attività di controllo di cui all'art. 16.
6. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori all'utente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del soggetto gestore. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla tariffa dovuta al soggetto gestore

Art.18
Autotutela

1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, il soggetto gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto

interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente Titolo, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. doppio addebito;
 - b. errore di persona;
 - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d. evidente errore logico di calcolo;
 - e. evidente errore sul presupposto dell'addebito

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.19 **Norme transitorie**

1. Per l'anno 2013, il soggetto gestore determina la tariffa in acconto, salvo conguaglio, in una percentuale fissa del 100% dell'importo annuo dovuto risultante dalle fatture relative all'ultimo anno conguagliato della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152 o dagli avvisi di pagamento della TARSU, di cui al D.Lgs. 507/1993.

2. Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, operano le disposizioni previste dall'art. 10 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, di seguito D.L. 35/2013.

3. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/2012, l'Autorità competente di cui all'Art. 3 comma 2 del presente Titolo è individuata nell'Assemblea consortile.

4. In sede di prima applicazione, ai fini della commisurazione della quota fissa della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al D.Lgs. 507/1993 o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152.

5. In sede di prima applicazione, il soggetto gestore utilizza i dati provenienti dalle comunicazioni ai fini della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152 o dalle dichiarazioni ai fini della TARSU, di cui al

D.Lgs. 507/1993, fatto salvo l'obbligo, per i soggetti di cui all'art. 10 comma 1, di comunicare al soggetto gestore, entro il 31 Marzo 2013, eventuali superfici precedentemente non assoggettabili o ulteriori dati utili precedentemente non richiesti o comunicati (es. numero occupanti, identificativi catastali, ecc.).

Art.20
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate.

TITOLO II – MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI PREVISTA DALL'ART. 14 COMMA 13 DEL D.L. 201/2011

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.21 Oggetto

1. Il Titolo II del presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della maggiorazione per servizi indivisibili, prevista dall'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011.

Art.22 Istituzione della maggiorazione

1. Come concorso al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, quali ad esempio polizia locale, ufficio tecnico, anagrafe, illuminazione pubblica, istruzione, verde pubblico, manutenzione strade, è istituita sul territorio comunale la maggiorazione di cui all'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011.

Art.23 Presupposti della maggiorazione e sua determinazione

1. La maggiorazione è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La maggiorazione è determinata nella misura stabilita dalla legge, sulla superficie assoggettabile alla tariffa corrispettiva di cui al Titolo I, determinata ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, risultante al 1 Gennaio dell'anno di riferimento. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 14, c. 13, D.L. 201/2011, con apposita deliberazione può modificare in aumento la misura della maggiorazione, entro i limiti stabili dalla legge, anche graduandola in ragione della tipologia di immobile e della zona ove è ubicato.

Art.24 Maggiorazione giornaliera

1. La maggiorazione di cui al presente Titolo è dovuta anche da tutte le utenze previste al precedente art. 11 del Titolo I del presente Regolamento.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art.11 commi 5 e 6 del Titolo I del presente Regolamento.

Art.25
Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la maggiorazione di cui al presente Titolo.

CAPO II
MODALITA' GESTIONALI

Art.26
Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti di cui all'articolo 23 comma 1 assolvono all'obbligo di dichiarazione a mezzo della comunicazione di cui all'art. 10 del Titolo I del presente Regolamento, secondo le modalità ivi previste.

CAPO III
RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art.27
Riduzioni, agevolazioni, contributi ed esenzioni

1. Alla maggiorazione di cui al presente Titolo, si applicano, come disposto dal comma 21 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, le riduzioni, agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui agli art. 13 e 14 del Titolo I del presente Regolamento, stabilite sulla quota fissa della tariffa.

CAPO IV
RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art.28
Riscossione

1. Il Comune, come disposto dal comma 32 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 provvede all'applicazione ed alla riscossione volontaria ovvero coattiva della maggiorazione di cui al presente Titolo, in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Il versamento della maggiorazione è effettuato al Comune, ai sensi del comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le

disposizioni di cui al citato articolo 17 , ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento della maggiorazione è effettuato contestualmente al versamento della tariffa corrispettiva di cui al Titolo I del presente Regolamento, in coincidenza con il pagamento dell'ultima rata della stessa, nella misura stabilita dalla legge o pari a quanto deliberato nell'anno precedente. Qualora il Comune modifichi in aumento la misura della maggiorazione ai sensi dell'art. 23 comma 2 secondo capoverso, il versamento della differenza sarà effettuato, nell'anno successivo a quello di riferimento, contestualmente al conguaglio della tariffa corrispettivo di cui al Titolo I del presente Regolamento. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune dovrà provvedere all'invio di modelli di pagamento precompilati o comunque fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione da parte degli utenti.

3. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente, sia inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la maggiorazione giornaliera di cui all'art. 24 del presente Titolo, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.

Art.29

Attività di controllo ed accertamento

1. Il Comune effettua l'attività di controllo ed accertamento della maggiorazione di cui al presente Titolo secondo le disposizioni di cui ai commi 36, 37 e 38 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

Art.30

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.31

Norme transitorie

1. Per l'anno 2013, il Comune determina la maggiorazione sulla base della superficie dichiarata o accertata ai fini della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152 o della TARSU, di cui al D.Lgs. 507/1993, come risultante al 1 gennaio 2013.
2. Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, operano le disposizioni previste dall'art. 10 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.L. 35/2013, pertanto la maggiorazione sarà pari a quella standard di 0,30 € per metro quadro e non potrà essere modificata in aumento dal Consiglio Comunale.

Art.32
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni legislative in tema di tributi locali e del vigente Regolamento delle entrate.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art.33 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\sum_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka(n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom_i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TV_{dom_i}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica *i*

QUV_{dom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

QTOT_{dom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVD_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume v_i , calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della subtariffa -quota variabile-, all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV\ COND_{ij} = TUVdom_i \cdot Kb(n)_{ij}}$$

$$\mathbf{TUVdom_i = \frac{TVdom_i}{\sum_{j=1}^f Kb(n)_{ij}}}$$

TVCOND_{ij}: subtariffa (€) per ogni unità abitativa *j* appartenente ad un'utenza domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

Kb (n)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa *j* appartenente ad un'utenza domestica *i*

TUVdom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile) di un'utenza *i* con contenitori condivisi (**TVdom_i**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza *i*, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TVdom_i: tariffa annua (quota variabile) di un'utenza domestica *i* con contenitori condivisi.

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza *i* (*n_{i1}*, *n_{i2}*, *n_{i3}* *n_{if}*), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = Q_{UFndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$Q_{UFndom} = \frac{C_{FTndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

T_{fndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

Q_{UFndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

C_{FTndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{car_i} + T_{vet_i} + T_{org_i}$$

TV_{ndom_i}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica *i*

QUV_{ndom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVD_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro

$$T_{car_i} = \frac{C_{car}}{V_{tot(car)}} \cdot V_{car_i}$$

$$T_{vet_i} = \frac{C_{vet}}{V_{tot(vet)}} \cdot V_{vet_i}$$

$$Torg_i = \frac{Corg}{Vtot_{(org)}} \cdot Vorg_i$$

Tcar_i = tariffa riferita alla carta di una utenza non domestica *i*

Tvet_i = tariffa riferita al vetro di una utenza non domestica *i*

Torg_i = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica *i*

Ccar = costo della carta attribuita alle utenze non domestiche

Cvet = costo del vetro attribuito alle utenze non domestiche

Corg = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

Vtot_(car) = volumetria totale della carta consegnata alle utenze non domestiche

Vtot_(vet) = volumetria totale del vetro consegnata alle utenze non domestiche

Vtot_(org) = volumetria totale dell'organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

Vcar_i = volumetria della carta consegnata all'utenza non domestica *i*

Vvet_i = volumetria del vetro consegnata all'utenza non domestica *i*

Vorg_i = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della subtariffa - quota variabile - all'interno di un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$TVCONND_{ij} = TUVndom_i \cdot Sap_{ij}$$

$$TUVndom_i = \frac{TVndom_i}{\sum_{j=1}^f Sap_{ij}}$$

TVCONND_{ij}: **subtariffa** (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

TUVndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TVndom_i: tariffa annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.

In presenza invece di contenitori di carta, vetro e organico condivisi tra più utenze non domestiche o anche con utenze domestiche, per il calcolo della volumetria ripartita della singola utenza non domestica si applica la seguente formula:

$$V \text{ car sub}_{ij} = \frac{V \text{ car}_i}{\sum_{k=1}^l (46,36 \cdot n_{ik}) + \sum_{j=1}^m (K_{eij} \cdot S \text{ ap}_{ij})} \cdot S \text{ ap}_{ij} \cdot K_{eij}$$

$$V \text{ vet sub}_{ij} = \frac{V \text{ vet}_i}{\sum_{k=1}^l (27,74 \cdot n_{ik}) + \sum_{j=1}^m (K_{fij} \cdot S \text{ ap}_{ij})} \cdot S \text{ ap}_{ij} \cdot K_{fij}$$

$$V \text{ org sub}_{ij} = \frac{V \text{ org}_i}{\sum_{k=1}^l (71,18 \cdot n_{ik}) + \sum_{j=1}^m (K_{gij} \cdot S \text{ ap}_{ij})} \cdot S \text{ ap}_{ij} \cdot K_{gij}$$

V car sub_{ij} = Volumetria carta ripartita dell'utenza non domestica *j* che condivide un contenitore di volume *V car_i*

V vet sub_{ij} = Volumetria vetro ripartita dell'utenza non domestica *j* che condivide un contenitore di volume *V vet_i*

V org sub_{ij} = Volumetria organico ripartita dell'utenza non domestica *i* che condivide un contenitore di volume *V org_i*

n_{ik} = numero componenti i nuclei familiari dell'utenza domestica k ($n_{i1}, n_{i2}, n_{i3} \dots n_{il}$) che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche

$S_{ap_{ij}}$ = superficie totale locali occupati da utenza non domestica j ($n_{i1}, n_{i2}, n_{i3} \dots n_{im}$) che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche.

I : numero totale di utenze domestiche k (e rispettivi nuclei familiari) che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche

m : numero totale di utenze non domestiche j che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche

$K_{e_{ij}}$ = coefficiente stimato di produzione carta (espresso in $kg/m^2/anno$) attribuito all'utenza non domestica j , a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V_{car_i}

$K_{f_{ij}}$ = coefficiente stimato di produzione vetro (espresso in $kg/m^2/anno$) attribuito all'utenza non domestica j , a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V_{vet_i}

$K_{g_{ij}}$ = coefficiente stimato di produzione organico (espresso in $kg/m^2/anno$) attribuito all'utenza non domestica j , a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V_{org_i}

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art. 1

Agevolazioni e riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota fissa, del 100% (cento per cento) per i seguenti locali:

a) i locali e le aree adibiti a scuola pubblica o paritaria o convenzionata con il Comune, i musei, le biblioteche;

b) i locali e le aree occupate da Associazioni senza fini di lucro iscritte all'apposito Albo Comunale; tuttavia, qualora nei locali sia attivato un esercizio di ristoro od uno spaccio di vendita di generi diversi, il titolare di tale servizio corrisponderà la tariffa nella misura prevista per i pubblici esercizi o per i negozi, per la superficie effettivamente adibita all'attività di ristoro o di vendita.

c) Nel caso tale superficie non sia individuabile con esattezza, la tariffa sarà corrisposta su una superficie convenzionale pari a quella minima prevista per i pubblici esercizi dalla pianificazione commerciale.

d) Per i centri sociali, i centri di incontro e gli altri servizi comunali prevedenti all'interno un servizio di ristoro, la tariffa dovuta dal gestore di tale servizio è determinata con il criterio sopra menzionato.

2. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile del contenitore di rifiuto non recuperabile:

a) del 70% per gli asili nido, baby parking, doposcuola, centri estivi, comunità residenziali e semiresidenziali ed ogni servizio analogo rivolto alla assistenza delle persone gestiti da cooperative sociali disciplinate dalla Legge 381/91 e s.m.i., e tutte le associazioni riconosciute Onlus di diritto ai sensi della Legge 460/97;

b) del 35% per gli istituti di ricovero di proprietà comunale e quelli che nel loro statuto prevedano la non finalità di lucro

c) del 20% per gli Istituti di ricovero privati;

d) del 70% per i locali e le aree occupate da Associazioni, che svolgono il ritiro gratuito degli indumenti usati;

e) del 70% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti, disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza presso parenti o terzi, a condizione che gli stessi non siano utilizzati.

Art. 2 Contributi

1. Vengono concessi contributi pari :

- al 100% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, fino a €9.000,00;
- al 50% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, per indicatore ISEE fino a € 10.999,00;
- al 25% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, per indicatore ISEE fino a € 13.000,00;

2. Nessun contributo viene concesso per utenze domestiche superiori a:

- Mq. 120 con un nucleo fino a 4 componenti
- Mq. 150 con un nucleo di 5 componenti o più

Nella misurazione della superficie sono comprese cantine, garage, sottotetto e quant'altro utilizzato.

3. Ai nuclei familiari che hanno una persona ricoverata in modo permanente, dimostrata con certificazione di degenza continuativa, presso un Istituto di cura che per motivi vari non può spostare la residenza, viene accordata una riduzione pari alla differenza tra il costo esposto in fattura ed il costo in base al numero delle persone effettivamente presenti.

4. Le richieste di contributo per l'anno di riferimento devono pervenire perentoriamente entro il 31 dicembre.

Art. 3 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, i seguenti locali:

a) locali e aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, gestiti direttamente o tramite proprie società e consorzi, ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite o patrocinate dal Comune;

b) locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da altre confessioni religiose ammesse dallo Stato;

d) le caserme.

2. A seguito di specifica richiesta, su modulistica predisposta dal soggetto gestore, le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall'ASL., che prevede l'assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire gratuitamente e limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di max due (2) contenitori appositi per ogni componente affetto della patologia di cui sopra ove conferire esclusivamente tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 62 del Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti.

ALLEGATO 4

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CARMAGNOLA E IL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ART. 14 COMMA 29 DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201).

Art.1

Affidamento del servizio per la gestione e incasso della tariffa dei rifiuti urbani

1. Il Comune affida al Consorzio Chierese per i Servizi (di seguito Consorzio) l'organizzazione e l'incasso dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani di natura corrispettiva prevista dall'art. 14 comma 29 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito D.L. 201/2011, attribuendo a quest'ultimo la relativa titolarità.
2. La tariffa di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento approvato dal Comune.
3. Il Comune stabilisce la politica tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ne determina le tariffe sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
4. La determinazione dei criteri e della base imponibile per l'applicazione della tariffa, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione per servizi indivisibili, è in capo al Comune.
5. il Consorzio determina gli importi dovuti dagli utenti ed emette fatture aventi le caratteristiche delle bollette di utenza.
6. Per l'incasso dei proventi di cui al comma precedente il Consorzio provvede secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.
7. Agli incassi degli importi dovuti dai venditori ambulanti provvede il Comune, il quale successivamente riverserà l'importo al Consorzio o, in alternativa, il Comune attiva forme di collaborazione con il Consorzio, con il supporto del soggetto che ha in concessione il servizio di accertamento e riscossione della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) o dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS).
8. L'azione di controllo per il contenimento dell'evasione è a cura del Consorzio (anche avvalendosi di organizzazioni esterne specializzate nel settore) che dovrà comunicare al Comune le posizioni rilevate o le rettifiche d'ufficio effettuate, per permettere a quest'ultimo di recuperare la TARSU retroattivamente, qualora vi siano gli estremi.
9. La riscossione della Tariffa di gestione dei rifiuti urbani è effettuata con la rateizzazione stabilita dal vigente Regolamento.
10. Il Consorzio mette gratuitamente a disposizione del Comune il sistema informativo integrato per la gestione della tariffa dei rifiuti urbani di natura corrispettiva.

11. Il Consorzio gratuitamente trasmette giornalmente al Comune in formato elettronico la superficie assoggettabile ed i dati dei contribuenti come rilevabili dalla comunicazione di cui all'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione per servizi indivisibili e dai controlli eseguiti, al fine di applicare la maggiorazione per servizi indivisibili prevista dal Titolo II del medesimo Regolamento.
12. Il Consorzio potrà provvedere, per conto del Comune, alla precompilazione ed alla postalizzazione, contestualmente alla fatturazione della tariffa corrispettiva, dei bollettini di conto corrente postale o del modello di pagamento unificato relativo alla maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, di cui al Titolo II del Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione per servizi indivisibili. Il relativo costo è oggetto di fatturazione specifica da parte del Consorzio al Comune.

Art.2 Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 Gennaio 2013, con durata fino al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, salvo quanto disposto dall'art. 7 della presente convenzione.

Art.3 Incompatibilità

1. Il Comune non può effettuare, direttamente o anche tramite il Concessionario della Riscossione, gli incassi della tariffa di cui all'art.1, fatta salva la tariffa giornaliera, e si limiterà a gestire i residui della precedente tassa di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n.507, a chiusura di posizioni in attesa di conguaglio o per l'incasso di importi relativi a nuove posizioni comunicate dal Consorzio a seguito della sua attività di controllo, salvo quanto disposto dall'art. 7.

Art.4 Attività del Comune

1. Il Comune può concedere al Consorzio in uso promiscuo con altre attività autorizzate dal Comune stesso, un locale per lo sportello di gestione dei rapporti con l'utenza, con rimborso integrale dei costi.
2. Il Comune si impegna a provvedere, a proprie spese, a tutte le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, ed alle riparazioni necessarie a mantenere in buono stato il locale.
3. Il Comune autorizza il Consorzio ad eseguire sull'immobile tutte le opere necessarie per l'allacciamento alla rete telefonica e telematica (VPN) del Consorzio.
4. Il Comune, se in possesso, fornisce su supporto informatico al Consorzio, entro venti giorni dalla data di stipula della presente convenzione e compatibilmente con le proprie soluzioni tecniche, i dati della cartografia comunale (Carta Tecnica Comunale, PRGC), il Catasto terreni in formato vettoriale, l'estrazione della banca dati TARSU e Anagrafe comunale, secondo le specifiche concordate con il Consorzio.

5. Il Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere su supporto informatico, attraverso procedure automatizzate, a partire dal giorno successivo alla fornitura di cui al precedente comma 4, al Consorzio, con periodicità almeno mensile, tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell'utenza ed in particolare:
 - a) variazioni anagrafiche della popolazione residente (es. nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni, ecc.) secondo il tracciato record di cui al Suball. A;
 - b) variazioni nelle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
 - c) variazioni nelle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
 - d) l'elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici;Il Comune si impegna, ai fini della trasmissione di cui alla lettera a), a caricare i dati delle variazioni anagrafiche nel proprio software di gestione entro il mese successivo alla data della variazione
6. Ai fini dell'attività di riscossione e controllo dell'evasione e dell'elusione svolta da parte del Consorzio, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.14 comma 9 del D.L. 201/2011, il Comune si impegna ad:
 - a) abilitare il Consorzio (tramite specifico user) all'accesso al Portale dei Comuni dell'Agenzia del Territorio con le modalità previste dalla Circolare n. 7/2006 della medesima Agenzia.
 - b) aderire al progetto "Sigmater Piemonte" ed abilitarne il Consorzio all'accesso in modalità di cooperazione applicativa
7. Il Comune si impegna a consegnare al Consorzio, su supporto informatico, con periodicità annuale la nuova viabilità decisa dalla Commissione toponomastica.
8. Il Comune, ai fini del riversamento al Consorzio delle somme riscosse dagli utenti attraverso i bollettini di conto corrente postale o dei modelli F24 e della trasmissione dei relativi dati di versamento, provvede a:
 - a) indicare, attraverso il canale telematico Siatel v2.0 – Punto Fisco, alla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il codice IBAN del Consorzio sul quale accreditare le somme versate dagli utenti
 - b) trasmettere al Consorzio con frequenza almeno mensile, qualora lo stesso non stipuli convenzione diretta con Siatel, i flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dagli utenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento del gettito spettante al Consorzio

Art.5

Gestione del servizio e corrispettivi

1. Il Consorzio è tenuto a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia al fine di realizzare un servizio di buon livello a costi contenuti, dotandosi di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, contenente almeno per singolo anno:
 - a. I singoli utenti iscritti;
 - b. I singoli intestatari della tariffa;
 - c. la base imponibile;
 - d. l'importo dovuto;
 - e. l'importo pagato.
2. Il Consorzio, entro il 30 aprile, concede al Comune chiavi, di sola lettura, per l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 1.

3. Al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento rifiuti urbani e assimilati, la banca dati prevista al precedente comma 1, passa a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune, con obbligo del Consorzio di fornire i relativi tracciati record.
4. Il Consorzio si impegna a consegnare al Comune, nel formato concordato, i dati costituenti il Sistema Informativo Territoriale da esso predisposto (oggetti grafici e database collegati).
5. Il Consorzio si impegna a consegnare in formato elettronico al Comune la banca dati di cui al precedente comma 1, a titolo gratuito, con cadenza annuale.
6. Il Consorzio attiva nei propri uffici o nei locali indicati al precedente art. 4, che trova di proprio gradimento e adatti all'uso cui sono destinati, uno sportello, anche multicomunale, per la gestione di rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati tariffa rifiuti. Lo sportello è aperto al pubblico per un numero minimo di 4 ore su almeno 4 giorni non festivi settimanali, per 50 settimane, garantendo inoltre la disponibilità di informazioni tramite uno specifico sito internet e un servizio telefonico.
7. Il Consorzio per l'utilizzo dei locali di cui al precedente art. 4, riconosce al Comune l'importo di € 0,00=, da pagarsi in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno. L'importo sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT e pubblicata a gennaio dell'anno di riferimento.
8. L'importo pattuito di cui al precedente comma è a copertura di tutte le spese necessarie per il funzionamento dello sportello, quali: riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, pulizia dei locali, assicurazione dei locali e di quant'altro necessario per l'uso del locale stesso.
9. Il Consorzio si obbliga a non apportare nessuna modifica al locale oggetto del presente atto senza il preventivo consenso scritto del Comune. Gli eventuali miglioramenti eseguiti dal Consorzio restano, alla scadenza della presente convenzione, in piena proprietà del Comune.
10. Il Consorzio, previa autorizzazione del Comune, può utilizzare propri arredi funzionali alle proprie esigenze, nel rispetto delle diverse destinazioni del locale.
11. Il Consorzio provvede alla consegna a domicilio delle fatture almeno 15 giorni prima della scadenza.
12. I costi del servizio, di cui ai commi precedenti, sono imputati sul bilancio del Consorzio relativo alla gestione dei rifiuti urbani e di conseguenza la tariffa di cui all'art.1 tiene conto di tali costi.
13. Il Consorzio annualmente è tenuto a controllare almeno il 10% (dieci per cento) delle richieste di erogazione di contributi che prevedano oneri a carico del Comune.
14. Il Consorzio predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi del Comune, il Piano Finanziario degli interventi relativi al triennio successivo, prevedendo la copertura integrale dei costi del servizio.
15. Il Piano Finanziario degli interventi, di cui al comma precedente, è approvato dall'Autorità competente, ai sensi del comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011; sulla base di quest'ultimo, il Consorzio applica la tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa di gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione per servizi indivisibili.
16. Il Consorzio approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che:
 - a) eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio, o minori introiti derivanti da tariffa, sono addebitati dal Consorzio in conto costi entro l'esercizio successivo;

- b) eventuali minori oneri derivanti dal servizio, o maggiori introiti da tariffa, sono accreditati dal Consorzio in conto ricavi entro l'esercizio successivo.
17. Gli atti, le informazioni, le documentazioni trasmesse dal Comune al Consorzio, sono utilizzate esclusivamente per le operazioni relative alla gestione della tariffa rifiuti.
18. Il Consorzio si impegna ad utilizzare gli atti ricevuti solo ed esclusivamente nell'interesse dei servizi resi al Comune.
19. In relazione a quanto previsto all'articolo 3 comma 6 del Regolamento, il Consorzio si impegna a comunicare al Comune eventuali rilevanti incrementi nel costo del servizio rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento, con cadenza semestrale.

Art.6
Cessioni pro soluto dei crediti

1. Il Consorzio può cedere pro-soluto al Comune i crediti derivanti dalla tariffa rifiuti che siano in essere da almeno tre anni.
2. Il Comune accetta la cessione a titolo gratuito o riconoscendo una percentuale sull'importo dei crediti ceduti.
3. Il Consorzio si impegna a riversare al Comune tutti gli incassi che dovesse ancora ricevere dai Concessionari della riscossione dei crediti ceduti di cui al comma 1.

Art.7
Risoluzione della convenzione

1. Le parti dichiarano che l'inadempienza ad uno dei punti del presente atto produce ipso iure la risoluzione dell'intera convenzione, previa comunicazione scritta, con raccomandata A/R, alla controparte.
2. Il Comune può recedere dalla presente convenzione, limitatamente alla gestione della tariffa, alla scadenza annuale fissata al 31 dicembre di ciascun anno, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare con raccomandata A/R, qualora lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

Art.8
Controversie

1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra le parti e che richiedono azioni giudiziarie, sono di competenza del foro di Torino.

Art.9
Spese contrattuali

1. La presente convenzione è registrata a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986, con oneri in capo al Consorzio, ed è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972, n.642, allegato B, comma 16.

SUBALLEGATO A

TRACCIATO RECORD VARIAZIONI ANAGRAFICHE

	Dimensione	Codifica
Codice comune	6	Codice ISTAT
Mese di competenza	2	
Anno di competenza	2	
Codice anagrafico	16	Se il contenuto è numerico, allineare a destra e completare con blank a sinistra. Altrimenti allineare a sinistra e completare a destra con blank.
Cognome	30	
Nome	30	
Sesso	1	F = femmina , M = maschio
Data nascita	8	Nel formato ggmmaaaa
Comune di nascita	6	Codice ISTAT, se residente nato all'estero utilizzare il codice ISTAT dello stato estero (3 cifre) preceduto dalle cifre 999 (ad esempio Marocco = 999436)
Codice fiscale	16	
Stato civile	1	1 = nubile/celibe , 3 = coniugata/o , 5 = divorziata/o , 6 = vedova/o
Cittadinanza	3	Codice ISTAT
Indirizzo ultima residenza	30	Descrizione complessiva comprensiva di ogni indicazione tranne il numero civico , riferita all'indirizzo attuale nel comune o all'ultimo indirizzo se emigrato.
Numero civico	12	Eventuali specificazioni del numero (quali interni, lettere o bis) vanno fatte seguire al numero, dal quale devono essere separate con il carattere / (slash)
Data evento	8	ggmmaaaa (con la prima trasmissione la data dell'evento è pari a quella della creazione del file)
Codice evento	3	PRI = prima trasmissione , RIA = riallineamento , NAS = nascita , IMM = immigrazione , EMI = emigrazione , DEC = decesso , TRA = trasferimento , RPA = cambio rapporti di parentela , ANA = modifica dati anagrafici (ad es. rettifica codice fiscale)
Comune evento	6	Compilare nel caso di immigrazione o emigrazione con il codice ISTAT del comune
Cognome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Nome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Codice famiglia	9	Codice della famiglia
Codice collegamento famiglie	9	Codice di collegamento famiglie conviventi nello stesso appartamento (se fattibile)
Indirizzo emigrazione/immigrazione	60	Indirizzo completo di immigrazione o emigrazione
Codice via	9	Codice via di residenza. Inserire solo per i residenti.

Ciascuna variazione sarà identificata codificando il campo "Codice evento".

Nel caso siano avvenute, nel corso del mese, più variazioni riferite allo stesso nominativo, verranno trasmessi più record di variazione, uno per ciascuna variazione singola.

L'identificativo anagrafico comunale consentirà, in associazione con il codice comune, la sicura attribuzione della variazione al residente.

Gli eventi che danno origine a variazione sono :

- rettifica di dati anagrafici (ANA);
- variazione di indirizzo (TRA);
- nascita (NAS);
- decesso (DEC);
- immigrazione (trasferimento da altro comune IMM);
- emigrazione ad altro comune (EMI);
- cambio di nucleo familiare di un soggetto non intestatario di scheda (RPA): in questo caso verrà prodotto un solo record, anche se le variazioni sono più d'una (indirizzo e capofamiglia) in quanto esse risultano contestuali e riferite alla stessa data;
- cambio di nucleo familiare di un soggetto intestatario di scheda (RPA): in questo caso verranno prodotti tanti record quanti sono i residenti inclusi nella scheda;
- la variazione di indirizzo di un intestatario di scheda comporta la variazione di indirizzo per tutti i componenti del nucleo familiare.

L'eventualità di disallineamento temporale della registrazione comunale delle variazioni, che può portare alla presenza duplicata od all'assenza di nominativi nell'archivio anagrafico del Consorzio Chierese per i Servizi (un Comune ha già registrato il trasferimento di un residente ad altro Comune del Consorzio Chierese che non ha ancora inserito il nominativo o viceversa) sarà gestito direttamente dal Consorzio Chierese.

Va prevista la possibilità che si renda necessario successivamente, a gestione avviata, un riallineamento degli archivi che potrà avvenire attraverso la nuova trasmissione dell'intero archivio anagrafico con le modalità utilizzate in fase di primo impianto.

Le trasmissioni di dati potranno utilizzare diversi mezzi trasmissivi. Per l'intero archivio sarà più conveniente il trasferimento su supporto CD, per le variazioni mensili, non trattandosi di dati sensibili, si potrà usare la posta elettronica.

ALLEGATO 5

**PROTOCOLLO D'INTESA SULL'OMOGENEIZZAZIONE TARIFFARIA PER I COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TORINO**